

COMUNE DI PIEDIMULERA

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA' SEO SRL

ALLEGATO D

SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA S.R.L.

Codice fiscale partecipata:	92001570032
Tipo di partecipazione:	diretta
Quota di partecipazione:	10,40%
Partecipazione di controllo:	NO
Data di costituzione:	2003
Stato:	Attiva
Società in house:	NO
Società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016:	NO

Attività svolta dalla partecipata

- Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (attività prevalente).
- Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare riferimento al servizio idrico integrato (attività secondaria).

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP)

- La società svolge in maniera prevalente l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).
- La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1).

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8.

L'attività prevalente svolta dalla società è la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tale attività contemplata dall'art. 4, comma 7, del TUSP si intende di per sé legittima nelle finalità perseguite e nelle attività ammesse; ciò in quanto mentre per le attività di cui al comma 2 tale attività si intendono ammesse "Nei limiti di cui al comma 1 ...", per le attività di cui al comma 7 la norma chiarisce che "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente ... la produzione di energia da fonti rinnovabili.". In tal senso si veda anche la Delibera n. 160/2019 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, in cui i giudici contabili sanciscono che "affinché sia legittimo il mantenimento della partecipazione, è necessario che le società pubbliche abbiano come oggetto sociale "prevalente": ... la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Per quanto concerne il concetto di prevalenza la giurisprudenza contabile consolidata ha chiarito che sia da riferirsi ai ricavi effettivi come nel caso di specie.

La società dopo la cessione ad Acque Nord srl del ramo d'azienda avente ad oggetto il Servizio Idrico Integrato, avvenuta in data 29 marzo 2007, ha infatti incentrato prevalentemente la sua attività nella gestione di un impianto idroelettrico sfruttante le acque dei rii Arsa, Della Porta e Vallari scorrenti nel territorio del Comune di Pieve Vergonte per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

L'impianto idroelettrico è entrato in esercizio nell'anno 2004 ed è quindi in funzione da circa 17 anni.

La Concessione di derivazione intestata alla Servizi Ecologici dell'Ossola srl è accordata per il periodo di anni 30 successivi e continui decorrenti dal 13 dicembre 2002.

Si sottolinea che per il potenziamento dell'acquedotto comunale esistente è presente una importante derivazione d'acqua ad uso idropotabile dallo scarico dell'impianto idroelettrico. Tale contributo alla gestione di un servizio pubblico (acquedotto) è un aspetto delicato che rende di estrema importanza il mantenimento della gestione dell'impianto idroelettrico da parte della società pubblica.

L'Amministrazione Comunale ritiene che la partecipazione nella società Servizi Ecologici dell'Ossola S.r.l. risulti indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Piedimulera, anche in considerazione del fatto che, nel corso degli anni, lo stesso abbia potuto inserire tra le proprie entrate extratributarie la voce "Dividendi S.E.O."

La società inoltre svolge l'attività secondaria di messa a disposizione delle reti idriche al gestore di tale servizio.

La società può quindi rientrare nella previsione dell'art. 35, comma 13, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che *"Gli enti locali, anche in forma associata possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista, la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali."*

L'Autorità d'Ambito n. 1 del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha affidato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 113, V comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 20 datata 21 marzo 2007, la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società Acqua Novara VCO S.p.a.

La società Servizi Ecologici dell'Ossola S.r.l. è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali site nei Comuni di Villadossola, Pieve Vergonte, Vogogna, Piedimulera, Beura Cardezza e Pallanzeno utilizzate dal Gestore Unico "Acqua Novara VCO S.p.a." affidatario del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni sopra citati.

Con la sottoscrizione della Convenzione con l'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", il Gestore si è impegnato a corrispondere alla società Servizi Ecologici dell'Ossola S.r.l. un canone commisurato al rimborso delle rate dei mutui sottoscritti per la costruzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni.

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

Dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	6.500,00
Compensi componenti organo di controllo	2.000,00

Risultato d'esercizio

2020	2019	2018	2017	2016
578,00	52.114,00	94.359,00	- 7.101,00	58.283,00

Fatturato

2020	2019	2018	Fatturato medio
401.013,00	471.470,00	601.114,00	491.199,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a).

La società risulta priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).

La società ha un fatturato medio non superiore a euro 1.000.000 nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e).

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).

Posto che solo la lettera b) del comma 2, fa riferimento a "società" e non (come il resto della disposizione) a "*partecipazioni in società*", è plausibile ritenere che l'assenza di dipendenti o la presenza di amministratori in numero superiore ai dipendenti, ai fini dell'obbligo di predisporre il piano razionalizzazione, rilevi solo rispetto a società per le quali sia configurabile un rapporto "*proprietario*" dell'Amministrazione Pubblica, e quindi solo per quelle interamente partecipate da questa (non anche in caso di semplice "*partecipazione societaria*").

Nel nostro caso l'Organo amministrativo della società ha deciso di non avere più dipendenti, dopo il trasferimento del personale del servizio idrico alla società Acque Nord srl, poiché assunzioni di personale avrebbero comportato costi troppo elevati per la società in quanto:

- c'era necessità di continuare ad avere una consulenza per il mercato libero dell'energia elettrica;
- c'era necessità di operare interventi manutentivi, ma non con continuità giornaliera;
- c'era la necessità di un supporto amministrativo per poche ore settimanali.

Anziché procedere ad assunzioni specifiche, eccessive ed onerose per la struttura aziendale, vista l'impossibilità di trovare un dipendente che potesse svolgere cumulativamente tutte le mansioni necessarie per le esigenze societarie, la società ha preferito attivare contratti esterni con professionalità adatte di supporto alle specifiche e limitate esigenze.

Queste scelte hanno prodotto un consistente contenimento dei costi, ridotti all'essenziale, senza creare carenze all'attività dell'Organo amministrativo e alla gestione societaria.

In merito va rilevato come in tale circostanza è naturale che gli amministratori siano in numero superiore ai dipendenti posto che l'organo amministrativo è un organo societario indispensabile e non eliminabile; la società esprime un organo amministrativo nella sua forma minimale ovvero un amministratore unico.

La società ha un fatturato medio non superiore a euro 1.000.000,00 nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).

Per quanto riguarda il fatturato, la società ha avuto negli anni scorsi valori abbondantemente superiori al milione di euro.

Il calo successivo del fatturato è legato principalmente alla conclusione dell'incentivo dei certificati verdi ottenuti per la produzione di energia rinnovabile.

La produzione di energia idroelettrica, condizionata anche dalle precipitazioni, è in linea con gli anni precedenti.

Purtroppo la congiuntura economica e lo stato di emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 hanno influito negativamente sul fatturato dell'anno 2020 nonostante un aumento della produzione del 6%. Nell'anno 2020 il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica è risultato più basso del 34% rispetto alla media degli anni 2009-2019 e del 26% rispetto all'anno 2019.

La situazione è notevolmente migliorata nell'anno 2021 nel corso del quale il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica è sensibilmente aumentato fino a raggiungere nel mese di novembre un valore medio di 0,21017 al Kwh.

Considerata la produzione dell'impianto idroelettrico nell'anno 2021 pari a 6.810.195 Kw/h ed il permanere dell'attuale prezzo dell'energia elettrica (0,21017 Kw/h) si ritiene plausibile che la società possa conseguire nei prossimi esercizi un fatturato che le permetterà di superare ampiamente il limite di un milione di euro previsto dall'art. 20, co. 2, lett. d).

Azioni da intraprendere:

Posto che la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 7 del TUSP ed alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che non sia conveniente per il Comune di Piedimulera la dismissione di tale società.

In ottica di razionalizzazione si ritiene che un'attività esperibile nell'interesse dell'ente pubblico sia quella di verificare l'eventuale disponibilità di altri enti locali limitrofi e proprietari

di partecipazioni in società dello stesso settore ad addivenire a forme di aggregazione societaria.

Non si ritiene inoltre possibile una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti, gli impianti nonché le dotazioni funzionali messe a disposizione del gestore del Servizio Idrico Integrato devono restare di proprietà pubblica.

RIEPILOGO

1. SERVIZI ECOLOGICI DELL'OSSOLA S.R.L.

Tipo di partecipazione:

Diretta

Quota di partecipazione:

10,40%

Attività svolta dalla partecipata

- Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (attività primaria)
- Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare riferimento al servizio idrico integrato. (attività secondaria)

La società svolge in maniera prevalente l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7 del TUSP) di per sé legittima nelle finalità perseguite e nelle attività ammesse.

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente attraverso la messa a disposizione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La società non soddisfa tutte le condizioni per il mantenimento previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP.

Motivazioni della scelta di mantenimento

La società non presenta rischi di crisi, ad eccezione di una minima perdita nell'anno 2017, non vi sono mai stati risultati negativi di esercizio negli ultimi 10 anni.

Il capitale proprio (capitale sociale + riserve) è stato costante negli ultimi anni, sempre prossimo al milione di euro.

Considerati tutti i motivi esposti nel presente documento non si ritiene conveniente per il Comune di Piedimulera la dismissione della società Servizi Ecologici dell'Ossola S.r.l.

In ottica di razionalizzazione si ritiene che un'attività esperibile nell'interesse dell'ente pubblico sia quella di verificare l'eventuale disponibilità di altri enti locali limitrofi e proprietari di partecipazioni in società dello stesso settore ad addivenire a forme di aggregazione societaria.